

ARAL S.p.A.

REGOLAMENTO
ORGANISMO DI VIGILANZA
E CONTROLLO
Ex. D.Lgs. 231/2001

ARTICOLO 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 ARAL S.p.A. (di seguito ARAL.) ha istituito un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito OdV) che, nell'ambito della costruzione del Modello 231, ha il compito di vigilare (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto), (ii) sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati, nonché (iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, ogniqualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della best practice.

1.2 Il presente Regolamento è stato predisposto dall'OdV al fine di disciplinare il proprio funzionamento individuandone i poteri, i compiti e le responsabilità. Il regolamento così redatto sarà inviato al Consiglio di Amministrazione di ARAL ed al collegio sindacale in modo tale da renderli edotti delle modalità operative oltre che da potere accogliere proposte di modifica e/o integrazioni. La presentazione al Consiglio di Amministrazione equivale, a tutti gli effetti, alla presa d'atto formale della sua esistenza.

ARTICOLO 2 COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO NEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DI ARAL S.p.A.

2.1 L'OdV affianca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano riferibili al Consiglio di Amministrazione, in quanto la sua azione deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

2.2 In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, qualora non si tratti di violazioni ad esso riferibili, l'OdV può rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti necessari.

2.3 In caso di inerzia del Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano riferibili al Consiglio di Amministrazione, l'OdV si dovrà rivolgere all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti necessari.

2.4 I suoi membri nonché i collaboratori, sia interni che esterni, di cui l'OdV può avvalersi nell'espletamento delle proprie funzioni, non possono essere oggetto, a causa dell'attività svolta, di azioni aventi natura di ritorsione da parte di altri organi o di responsabili organizzativi di ARAL.

2.5 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

2.6 A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Pag. 3 di 8

ARTICOLO 3

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

3.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei componenti dell'OdV. Questi ultimi provvedono alla nomina del suo Presidente.

3.2 L'OdV è composto di norma e a regime da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, di cui almeno uno che sia inserito o collabori stabilmente, anche in forza di rapporti professionali, nella struttura aziendale e gestionale della società.

Il Presidente dell'OdV deve essere individuato tra le figure esterne. I membri devono essere soggetti particolarmente qualificati ed esperti, così da garantire una migliore efficacia d'azione da parte dell'OdV. In ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV dovranno essere garantite valutandole in riferimento al complesso dei suoi componenti e delle maggioranze con le quali vengono adottate le sue determinazioni.

3.3 Non possono, altresì, essere nominati coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al Decreto o che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto.

ARTICOLO 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

4.1 I membri dell'OdV, restano in carica per la durata di 3 (tre) anni che decorrono dalla data della delibera di nomina. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore. I membri del l'OdV sono rinominabili.

4.2 L'incarico è revocato

- a) qualora vengano meno i requisiti di onorabilità;
- b) in caso di una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso ex art. 444 c.p.p.3, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d del Decreto;
- c) in caso di una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) in caso di una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri del l'OdV ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) in caso di cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione aziendale eventualmente ricoperta. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (a titolo esemplificativo, spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- f) in caso di gravi e accertati motivi che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- g) in caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- h) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del l'OdV;

- i) in caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV.

4.3 La revoca del l'OdV nella sua globalità o di un suo membro spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, mediante una delibera assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'OdV, provvede alla sua sostituzione.

4.4 In caso di revoca, rinuncia o morte del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

4.5 In caso di revoca, rinuncia o morte degli altri membri o di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi membri.

4.6 Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dei membri dell'OdV e la nomina di un OdV ad interim o la nomina di un nuovo membro.

ARTICOLO 5

SEDE, CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

5.1 La sede dell'Organismo è eletta in un locale apposito ove ha sede legale la società. Provvisoriamente e fino alla definitiva collocazione dell'azienda presso i nuovi locali, la sede di convocazione è eletta in Arenzano, via Pian Masino s.n., presso la sede dell'azienda.

5.2 L'OdV si riunisce, almeno due volte l'anno, presso la sede indicata ed è convocato dal suo Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in casi di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

5.3 L'OdV si riunisce, altresì, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero per iniziativa di uno dei suoi componenti tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

5.4 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'Organismo.

5.5 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri nominati e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare un segretario, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.

5.6 Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente dell'Organismo.

5.7 L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della Società o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

5.8 In base a motivate esigenze può essere previsto lo svolgimento delle sedute mediante videoconferenza o tecnologia simile.

ARTICOLO 6

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

6.1 Di ogni riunione, il segretario, se nominato dal Presidente, deve redigere apposito processo verbale.

6.2 I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dall'Organismo stesso, salva la possibilità di verbalizzazioni redatte e conservate a mezzo di strumentazione digitale.

ARTICOLO 7

FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

7.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato per le spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni che potrà essere utilizzato presentando al Consiglio di Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione alla spesa, ovvero di incremento del budget, laddove necessario.

7.2 Spetta a ciascun componente l'OdV una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina dei componenti; tale indennità è commisurata indicativamente al compenso del Collegio Sindacale, ma la sua determinazione è comunque rimessa alla volontà degli amministratori.

L'indennità di carica si intende omnicomprensiva di tutte le eventuali spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, incluse le spese per raggiungere la sede dal luogo di residenza per le convocazioni dell'OdV e per le formali attività di verifica collegiali ed individuali. Eventuali richieste di rimborso da parte di un membro dell'OdV, dettagliatamente motivate, dovranno essere presentate al Presidente, il quale provvederà a presentarne motivata richiesta di autorizzazione al rimborso al Consiglio di Amministrazione, che assume decisione in merito.

ARTICOLO 8

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA E CONTROLLO

8.1 L'OdV è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello adottato;
- b) disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- c) analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutazione della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali e/o a eventuali modifiche normative;
- e) vigilanza sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

8.2 Su un piano operativo, è affidato all'OdV il compito di

- a) elaborare e implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle attività sensibili e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- b) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- c) effettuare il monitoraggio delle attività sensibili;

8.3 L'OdV deve

- a) condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) segnala alla Direzione e agli Organi Sociali i comportamenti che possano portare all'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- c) verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- d) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione (ad es. nuove o diverse procedure);
- e) verifica periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni preventive/correttive proposte;
- f) avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- g) coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

8.4 L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, ha libero accesso presso tutte le funzioni della società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

8.5 Lo stesso OdV può giovare, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità nei limiti economici programmati.

8.6 L'OdV pone in essere le proprie attività istituzionali rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

8.7 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'OdV attendono i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni interne a supporto dell'attività del l'OdV. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'OdV, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- d) richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente della Società fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- e) sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

8.8 Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'OdV, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai suoi singoli membri. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'OdV nel suo complesso.

8.9 L'OdV si doterà di un apposito registro, anche elettronico, nel quale saranno annotate le attività svolte.

ARTICOLO 9 MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI

Dovranno essere fornite all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine anche per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal MODELLO, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

Pag. 8 di 8

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

9.1 I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

9.2 I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 Decreto.

9.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente.

ARTICOLO 10

DOVERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

10.1 In capo all'OdV non solo grava l'obbligo di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto qualora ne venga a conoscenza, ma anche quello di curare l'aggiornamento del Modello e vigilare sul rispetto delle regole contenute in esso.

10.2 I membri possono comunque incorrere in una responsabilità penale sia nelle ipotesi di concorso omissivo che nel caso in cui contribuiscano, con dolosa inerzia, alla commissione del reato da parte di altro soggetto.

10.3 Sono inoltre configurabili delle responsabilità di tipo disciplinare, per i membri dell'OdV che siano dipendenti della società, e responsabilità di natura contrattuale, sotto il profilo della *culpa in vigilando*.

10.4 E', invece, esimente della responsabilità, per il membro dell'OdV, l'aver fatto annotare il proprio dissenso a verbale.

ARTICOLO 11

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

11.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'OdV anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.